

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MODELLISTI CHIARAVALLESI

CAPO I - Costituzione e scopi

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Modellisti Chiaravalleesi" con sede in Chiaravalle alla P.za Pertini 4/A; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica e apolitica, ha carattere volontario, non persegue in alcun modo finalità lucrative e non fa alcuna distinzione di sesso, razza e religione.

L'associazione si riconosce nelle Federazioni nazionali ed internazionali che regolano le attività di modellismo, ottenendone ove possibile l'affiliazione, facendo proprie le disposizioni e le norme delle stesse.

Si riconosce nella Consulta Comunale delle Associazioni del tempo libero a cui aderisce per statuto.

ARTICOLO 3

Scopi dell'associazione

L'associazione ha per scopo:

promuovere nel territorio, presso le autorità pubbliche e private competenti, la diffusione del modellismo in tutte le sue forme come disciplina educativa, del tempo libero e di aggregazione sociale; promuovere la ricerca storica e documentale, finalizzata alle attività modellistiche.

ARTICOLO 4

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare corsi di modellismo, avvalendosi dell'esperienza dei suoi soci migliori e di modellisti esterni;
- b) organizzare mostre, manifestazioni, gare e concorsi, volte a valorizzare le varie attività sociali;
- c) organizzare gite sociali in Italia e all'estero pertinenti con l'attività modellistica;
- d) raccogliere e pubblicare materiale documentale di interesse modellistico, in forma cartacea, elettronica ed audiovisiva;
- e) coordinare le attività modellistiche con altre associazioni italiane ed estere e con le Federazioni Modellistiche alle quali sarà affiliata;
- f) promuovere ed organizzare la partecipazione dei propri soci a mostre di modellismo competitive e non, organizzate da altre Associazioni nazionali ed estere.
- g) ricercare sponsorizzazioni e contributi a sostegno economico delle proprie attività per il raggiungimento dei fini statutari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

CAPO II - I Soci

ARTICOLO 6

Requisiti e categorie dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, **che si riconoscono nell'art. 2** e che condividono gli scopi sociali di cui all'art. 3.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1 - Soci ordinari. Tutti quelli che praticano effettivamente attività modellistiche, che fruiscono dei servizi forniti dall'Associazione e che versano la quota sociale ordinaria. Essi hanno diritto di voto in Assemblea, possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

2 - Soci di età minore di 18 anni. Non hanno diritto di voto né possono rivestire cariche sociali. Sono esentati dal versamento della quota associativa fino al compimento dei 18 anni, quando diventano automaticamente soci ordinari previo versamento della quota relativa all'anno in corso fino al 31 dicembre.

3 - Soci simpatizzanti. Tutti coloro che pur non praticando effettivamente attività modellistiche, riconoscono le disposizioni statutarie, lo scopo sociale e hanno fatto domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo. Essi usufruiscono dei servizi dell'Associazione in misura ridotta, per cui pagano una quota sociale ridotta. Non possono eleggere né essere eletti alle cariche sociali. Possono partecipare alle Assemblee con voto solo consultivo. Possono essere soci simpatizzanti, Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione Modellisti Chiaravallese.

4 - Soci onorari (nominati dal consiglio direttivo), senza diritto di voto in assemblea

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio ordinario o minore, dovrà presentare richiesta scritta su apposito modulo accompagnato dalla quota di iscrizione (soci ordinari e simpatizzanti), al Consiglio Direttivo che deciderà in modo inappellabile circa l'accettazione della domanda di ammissione.

La sottoscrizione della domanda di ammissione contiene implicitamente l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego, ma verrà restituita la quota pagata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario ed è sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda ed è siglata dal rilascio di una tessera sociale che, nel caso di Associazioni e/o Enti, sarà intestata impersonalmente all'Associazione/Ente intendendoli rappresentati dai rispettivi presidenti o persona espressamente delegata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso da parte del socio in qualsiasi momento con le modalità previste e l'eventuale espulsione per motivi disciplinari come stabilito nel successivo art. 10.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e del Regolamento.

In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale ed un comportamento corretto nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Deve operare sempre nell'interesse dell'Associazione.

Deve osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie.

E' tenuto al versamento delle quote e dei contributi sociali. Esso va fatto contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, per l'anno in corso fino al 31 dicembre ed entro il 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 9

Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di utilizzare la sede sociale ed il materiale sociale, compreso il materiale storico documentale, nel rispetto del regolamento per l'utilizzo della sede e degli spazi sociali.

Hanno diritto a ricevere copia delle circolari e delle comunicazioni sociali.

I soci hanno diritto di cambiare sezione di appartenenza, costituite secondo il regolamento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, si rende responsabile di infrazioni disciplinari; in questi casi potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

ARTICOLO 11

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per mancato pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi entro i termini stabiliti;
- e) I soci morosi sono considerati dimissionari. Potranno essere riammessi dietro presentazione di una nuova domanda di adesione e la loro, sarà considerata una nuova iscrizione.
- f) per morte.

CAPO III - Organi sociali

ARTICOLO 12

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali, solo i soci ordinari.

ARTICOLO 13

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, i soci onorari ed i minori.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 14

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, o via e-mail ove possibile, nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci ordinari.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno dei soci ordinari.

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario, designati dall'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e potrà essere visionato facendone richiesta al Segretario dell'Ass.ne.

ARTICOLO 16

Forma di votazione dell'assemblea

Possono partecipare al voto soltanto i soci ordinari; ognuno ha diritto a un voto.

Ogni socio ordinario può rappresentare previa delega scritta un altro socio ordinario.

I soci sostenitori possono essere chiamati ad esprimere soltanto un voto consultivo.

Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, con le modalità che deciderà l'assemblea stessa.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti soci candidati alle elezioni.

ARTICOLO 17

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) eleggere il Consiglio Direttivo.
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del consiglio direttivo;
- c) eleggere i revisori dei conti;
- c) ratificare le quote di iscrizione ed i contributi associativi proposti dal Consiglio direttivo;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

ARTICOLO 18

Elezione e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 consiglieri nominati attraverso un'elezione dall'Assemblea ordinaria, se i soci ordinari iscritti sono in numero inferiore a 50. Da 50 a 99 soci ordinari saranno 7; oltre 9.

Tutto il consiglio deve essere composto da soci ordinari e dura in carica 2 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di ex-equo nella graduatoria, avrà la precedenza il Socio più anziano d'iscrizione all'Ass.ne.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto alla sede; il Coordinatore della partecipazione a mostre di terzi; l'Addetto al sito internet.

Gli incarichi di: Addetto alla sede, coordinatore della partecipazione a mostre di terzi, addetto al sito internet possono all'occorrenza essere delegati anche a soci non facenti parte del direttivo.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più dei suoi membri, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato resta in carica per il periodo residuo che sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario o decaduto l'intero consiglio Direttivo quando il numero dei consiglieri si riduce alla metà dei componenti previsti nel Consiglio stesso. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

ARTICOLO 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- stabilire la quota sociale annuale e gli eventuali contributi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, da proporre per la ratifica all'Assemblea dei soci.
- procedere entro il 30 aprile di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti, anche nel corso dell'esercizio sociale;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di tutti i nuovi soci;
- ratificare eventuali dimissioni di soci;
- deliberare l'adesione, affiliazione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte nel favorire l'affermazione dell'Associazione Modellisti Chiaravallese
- Definire i calendari di apertura della sede.
- deliberare sanzioni disciplinari in ottemperanza all'art.10.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto (anche via e-mail), almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in caso di assenza di entrambi verrà sostituito da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dai sostituti di cui al precedente comma.

I membri del consiglio sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 21

Censura di un consigliere

Qualora un membro del consiglio direttivo non risulti svolgere le funzioni per cui è stato eletto e che in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione può essere censurato, con votazione segreta, a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei membri del consiglio stesso.

A seguito della censura del Consiglio Direttivo, il consigliere censurato sarà sostituito dal primo candidato non eletto, il cui mandato terminerà con lo scadere del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Compiti del Presidente

Il Presidente, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Provvede ai rapporti con le Istituzioni pubbliche.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal segretario in ogni sua attribuzione.

In caso di urgenza il Presidente può compiere atti che prevedono un'ulteriore delibera del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso Consiglio.

Il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente .

ARTICOLO 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze delle assemblee, provvede ai rapporti con le altre Associazioni.

Provvede alla predisposizione ed all'invio delle circolari ai soci previa approvazione del presidente a mezzo firma sull'originale della stessa circolare.

Provvede al rapporto con le Federazioni di affiliazione.

Sostituisce il Presidente nel caso che questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, che viene poi condiviso con il Consiglio Direttivo; provvede ai rapporti con gli istituti di credito, con le Agenzie fiscali pubbliche e con gli eventuali consulenti.

ARTICOLO 25

Incarichi particolari con delega

Il responsabile della sede (con delega diretta anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo):

Il responsabile della sede organizza e coordina i turni di apertura della sede sulla base dei calendari fissati dal Consiglio Direttivo

E' responsabile della buona gestione della sede e del mantenimento degli arredi e suppellettili, in particolare:

E' responsabile della conservazione e della gestione della biblioteca e di tutto il materiale sociale, curandone l'inventario e la regolarità di entrata ed uscita dalla sede.

E' responsabile del regolare utilizzo delle attrezzature, in termini temporali e funzionali.

Si occupa della regolare tenuta delle bollette di entrata per materiale donato, prestato o quant'altro compatibile con le attività sociali; regola le eventuali bollette di uscita, per restituzione, prestito o quant'altro compatibile con le attività sociali.

Cura il registro delle aperture ed eventualmente autorizza l'utilizzo della sede per aperture straordinarie, per richieste motivate di soci, per finalità compatibili con le attività sociali, rendendone conto al Consiglio Direttivo.

Coordinatore della partecipazione a Mostre esterne (con delega diretta anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo) :

Predisporre per la ratifica del Consiglio un calendario della partecipazione alle Mostre esterne da parte dei propri Soci in veste ufficiale della A.M.C.

Coordina l'iscrizione alle suddette manifestazioni prendendo contatto con gli organizzatori, gestendo tutti gli aspetti logistici inerenti.

Ha cura affinché si dia rilevanza alla partecipazione dell'A.M.C. a questi eventi mediante identificazione dei modelli e dei soci partecipanti.

Redige un archivio delle partecipazioni di soci iscritti alla A.M.C. a Mostre esterne, annotando i modelli presentati ed i risultati ottenuti nel caso di mostre concorso.

Addetto al sito Internet (con delega diretta anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo) :

Si occupa della predisposizione, manutenzione ed aggiornamento del sito internet dell'Associazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio ed in base a delle attività di aggiornamento di routine che saranno decise. Potrà coordinare le attività di diversi soggetti che si potrebbero occupare di singole sezioni del sito stesso.

Cura i rapporti con i provider e relaziona al consiglio le proprie attività periodicamente.

ARTICOLO 26

Elezione dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea ordinaria in numero di tre più due supplenti (essi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) e durano in carica anni 2 . Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 27

Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

CAPO IV - Aspetti patrimoniale

ARTICOLO 28

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 29

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- da sponsorizzazioni.

ARTICOLO 30

Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, anche negli esercizi successivi a quelli di realizzo.

ARTICOLO 31

Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali ed i contributi, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 32

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione ed ai contributi straordinari fissati dall'Assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 33

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al tesoriere economo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

CAPO V - Scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO 34

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 35

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 36

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Chiaravalle,

INDICE:

CAPO I - Costituzione e scopi

- ARTICOLO 1 *Costituzione e sede*
- ARTICOLO 2 *Carattere dell'associazione*
- ARTICOLO 3 *Scopi dell'associazione*
- ARTICOLO 4 *Durata dell'associazione*
- ARTICOLO 5 *Attività dell'Associazione*

CAPO II - I Soci

- ARTICOLO 6 *Requisiti e categorie dei soci*
- ARTICOLO 7 *Ammissione dei soci*
- ARTICOLO 8 *Doveri dei soci*
- ARTICOLO 9 *Diritti dei soci*
- ARTICOLO 10 *Sanzioni disciplinari*
- ARTICOLO 11 *Perdita della qualifica di socio*

CAPO III - Organi sociali

- ARTICOLO 12 *Organi dell'Associazione*
- ARTICOLO 13 *Partecipazione all'assemblea*
- ARTICOLO 14 *Convocazione dell'assemblea*
- ARTICOLO 15 *Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*
- ARTICOLO 16 *Forma di votazione dell'assemblea*
- ARTICOLO 17 *Compiti dell'assemblea*
- ARTICOLO 18 *Elezione e composizione del Consiglio Direttivo*
- ARTICOLO 19 *Compiti del Consiglio Direttivo*
- ARTICOLO 20 *Riunioni del Consiglio Direttivo*
- ARTICOLO 21 *Censura di un consigliere*
- ARTICOLO 22 *Compiti del Presidente*
- ARTICOLO 23 *Segretario dell'Associazione*
- ARTICOLO 24 *Il Tesoriere-Economo*
- ARTICOLO 25 *Incarichi particolari con delega*
- ARTICOLO 26 *Elezione dei Revisori dei Conti*
- ARTICOLO 27 *Compiti dei Revisori dei Conti*

CAPO IV - Aspetti patrimoniali

- ARTICOLO 28 *Patrimonio dell'Associazione*

ARTICOLO 29	<i>Entrate dell'associazione</i>
ARTICOLO 30	<i>Destinazione del patrimonio sociale</i>
ARTICOLO 31	<i>Durata del periodo di contribuzione</i>
ARTICOLO 32	<i>Diritti dei soci al patrimonio sociale</i>
ARTICOLO 33	<i>Esercizio sociale</i>

CAPO V - Scioglimento dell'Associazione

ARTICOLO 34	<i>Scioglimento e liquidazione dell'associazione</i>
ARTICOLO 35	<i>Clausola compromissoria</i>
ARTICOLO 36	<i>Rinvio</i>

Chiaravalle, 22/03/2010